



COMUNE DI SAN CESARIO SUL PANARO

Provincia di Modena

Piazza Roma n. 2 - Tel. 059/936732 - Fax. 059/936706

Settore Affari istituzionali

E-mail: galletti.manuela@comune.sancesariosulpanaro.mo.it

---

Prot.n. 17159

Li, 28 Novembre 2011

Al personale dipendente

**OGGETTO: Art. 16, commi 9 e 10, DL n. 98/2011, convertito dalla L. n. 111/2011, controllo sulle assenze dal servizio per malattia dei pubblici dipendenti.**

Si fa seguito alla nota prot. n. 11968 del 19/08/2011 con la quale si trasmetteva la circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica avente ad oggetto: "Decreto Legge n. 98 del 6/7/2011 convertito in Legge n. 111 del 15/7/2011 'Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria' - art.16, commi 9 e 10 - controllo sulle assenze dal servizio per malattia dei dipendenti pubblici - regime della reperibilità - assenze per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici" per comunicare che lo stesso Dipartimento, con parere n. 56340 del 21/11/2011 (il cui testo si allega alla presente), ha fornito ulteriori chiarimenti in ordine alla portata applicativa della disposizione recata dal comma 5 dell'art. 55-septies del D.Lgs. 165/2001 in materia di controllo delle assenze per malattia con particolare riferimento all'espressione "giornate non lavorative".

Si rammenta l'obbligatorietà della visita fiscale nel caso di assenza in un giorno immediatamente precedente o successivo ad una giornata non lavorativa come disposto dal predetto comma 5 dell'art. 55-septies del D.Lgs. 165/2001.

A tale riguardo il Dipartimento della Funzione Pubblica ha precisato che per "giornate non lavorative" deve intendersi non solo quelle festive e la domenica ma tutte quelle giornate in cui - anche in relazione all'articolazione del turno del dipendente, oppure, perché lo stesso ha usufruito di ferie o permessi - la prestazione lavorativa non è stata effettivamente resa.

In applicazione di detto indirizzo applicativo corre l'obbligo di attivare la richiesta di visita fiscale, oltre che nei casi già indicati con la nota n.11968/2011 (qualora l'assenza decorra dal lunedì o dal sabato o dal venerdì - se il sabato è giorno non lavorativo nel caso di articolazione dell'orario di lavoro su 5 gg dal lunedì al venerdì - nonché si manifesti nei giorni che precedono o seguono una festività infrasettimanale), anche ogni qualvolta l'assenza si verifichi nelle giornate precedenti o successive ad una giornata di permesso o ferie.

Si resta a disposizione per ogni ulteriore eventuale chiarimento.

Il Responsabile del Settore Affari Istituzionali  
f.to Manuela Galletti



**Presidenza del Consiglio dei Ministri**  
**DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA**  
Servizio studi e consulenza per il trattamento del personale

Presidenza del Consiglio dei Ministri  
DFP 0056340 P-4.17.1.7.5  
del 21/11/2011



6214805

Al Ministero dell'interno  
Dipartimento pubblica sicurezza  
Direzione centrale per le risorse umane  
Via del Viminale, 1  
00184 ROMA

**Oggetto: art. 16, commi 9 e 10, d.l. n. 98 del 2011, convertito in l. n. 111 del 15 luglio 2011 – controllo sulle assenze dal servizio per malattia dei pubblici dipendenti.**

Si fa riferimento alla nota prot. n. 333-A/9807.F.7/8336 del 27 ottobre 2011, con la quale si chiedono chiarimenti sul regime delle assenze per malattia dei pubblici dipendenti alla luce delle innovazioni introdotte dall'art. 16 del d.l. n. 98 del 2011, convertito in l. n. 111 del 2011. In particolare, si pongono dei quesiti circa la corretta interpretazione da attribuire al concetto di "giornata lavorativa" e circa le modalità di giustificazione qualora l'assenza per malattia avvenga per l'espletamento di prestazioni specialistiche.

Preliminarmente, si segnala che questo Dipartimento ha emanato in materia la circolare n. 10 del 1° agosto 2011, recante le modalità di svolgimento dei controlli medico-fiscali ed, in particolare, i casi nei quali l'amministrazione deve disporre per il controllo sulla malattia, il regime della reperibilità ai fini del controllo, le modalità di giustificazione dell'assenza nel caso di visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici e l'individuazione dell'ambito soggettivo di applicazione della nuova disciplina.

Per quanto riguarda l'obbligatorietà della richiesta della visita fiscale, il nuovo comma 5 dell'art. 55 *septies*, applicabile anche al personale della Polizia civile, prevede che "Le pubbliche amministrazioni dispongono per il controllo sulle assenze per malattia dei dipendenti valutando l'andamento complessivo del dipendente e gli oneri connessi all'effettuazione della visita, tenendo conto dell'esigenza di contrastare e prevenire l'assenteismo. Il controllo è in ogni caso richiesto sin dal primo giorno quando l'assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative.". La norma non specifica cosa debba intendersi per giornate "non lavorative" e, cioè, se debba farsi riferimento ad un concetto di tipo solo oggettivo o anche di tipo soggettivo, vale a dire riferito pure alla particolare situazione del dipendente interessato. In proposito, considerato che – come noto e come dichiarato dalla disposizione – l'intento della previsione è quello di "contrastare e prevenire l'assenteismo", ad avviso dello scrivente, la giornata lavorativa va individuata non solo in riferimento alle giornate festive e alla domenica, che di regola sono dedicate al riposo, ma anche all'articolazione del turno cui ciascun dipendente è assegnato, nonché alle giornate di permesso o ferie concesse.

In ordine poi all'assenza dovuta all'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici (fermo restando che il dipendente potrà fruire di permessi o ferie anche in relazione alla durata della visita della prestazione o dell'esame), ad avviso dello scrivente, con la novella, anche in un'ottica di semplificazione, è stato modificato il regime del giustificativo, cosicché, al fine dell'imputazione dell'assenza a malattia, sarà sufficiente che il dipendente produca l'attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privata, che ha svolto la visita o la prestazione, a prescindere dalla circostanza che queste siano connesse ad una patologia in atto.

IL CAPO DIPARTIMENTO  
Antonio Naddeo

